



BOZZA decreto-legge “La Buona Scuola”

Il Presidente della Repubblica

- VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere effettiva l'autonomia scolastica, il contrasto alla dispersione scolastica, il diritto allo studio, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, la continuità didattica, l'alternanza scuola-lavoro, la valorizzazione della professionalità del personale docente, la semplificazione dei processi amministrativi e la sicurezza degli edifici scolastici;
- RITENUTA quindi la necessità di attuare un piano straordinario di assunzioni del personale docente nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado già dal 1° settembre 2015 tenuto conto del fabbisogno delle scuole e al fine di superare il precariato della scuola e garantire la piena attuazione del principio costituzionale dell'accesso tramite concorso e per assicurare la funzionalità e l'organizzazione del sistema scolastico;
- CONSIDERATO che, per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2015-2016, è necessario porre in essere fin d'ora tutte le operazioni propedeutiche indispensabili per la completa attuazione del piano assunzionale, del potenziamento dell'offerta formativa e della valorizzazione della professionalità del personale docente mediante l'immediata entrata in vigore di un sistema di norme, coerente e preordinato alle finalità;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del NN febbraio 2015;
- SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

emana

il decreto-legge “La Buona Scuola”



TITOLO I LA SCUOLA E GLI STUDENTI

Sezione I Disposizioni urgenti sull'Autonomia scolastica e l'offerta formativa

Articolo 1 *(Autonomia scolastica)*

1. L'organico dell'autonomia è funzionale alle esigenze didattiche ed organizzative delle istituzioni scolastiche autonome. E' composto da posti comuni e curricolari, di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. E' costituito per realizzare il curricolo della scuola e valorizzarne l'offerta formativa, nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti;
 - b) miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
 - c) rafforzamento degli apprendimenti e delle competenze di base degli studenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
 - d) valorizzazione della comunità professionale scolastica, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione didattica, nonché l'interazione con le famiglie e il territorio;
 - e) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, responsabile e sostenibile degli studenti, anche con riguardo ai beni ed attività culturali e ambientali;
 - f) potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, con particolare riguardo all'uso veicolare della lingua inglese, anche attraverso la diffusione della metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) sin dalla scuola primaria;
 - g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
 - h) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

2. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa e in particolare attraverso:
 - a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
 - b) adattamento del calendario scolastico;
 - c) potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
 - d) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline.

Articolo 2 *(Offerta formativa)*

1. Per gli obiettivi di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, nel primo ciclo di istruzione sono valorizzati:
 - a) musica ed educazione fisica con particolare riguardo alla scuola primaria;
 - b) inglese, anche attraverso l'introduzione della metodologia CLIL;
 - c) educazione alla cittadinanza, per la trasmissione della cultura della legalità, dei valori di cittadinanza attiva e di responsabilità per gli interessi collettivi, anche afferenti al patrimonio artistico, culturale ed ambientale.



2. Per gli obiettivi di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di secondo grado sono potenziati i seguenti insegnamenti:
 - a) arte, in modo da assicurarne lo studio in tutti i percorsi liceali a partire dalla classe prima;
 - b) arte e territorio, negli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio e negli istituti professionali, settore servizi, indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
 - c) diritto, in particolare nel primo biennio dei percorsi ove tale insegnamento non è previsto, quale insegnamento finalizzato alla trasmissione dei valori di educazione alla cittadinanza attiva e responsabilità per gli interessi collettivi;
 - d) economia, in particolare nel secondo biennio dei percorsi ove tale insegnamento non è previsto, quale insegnamento finalizzato all'alfabetizzazione economico-finanziaria e all'educazione alla autoimprenditorialità.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, allo scopo di potenziare le competenze digitali degli studenti, le scuole avviano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 1, anche a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 7 del presente decreto, attività didattiche e formative riguardanti:
 - a) logica e pensiero computazionale, utilizzo e applicazione dei dati;
 - b) cittadinanza digitale ed educazione ai media;
 - c) artigianato e produzione digitale.
4. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta le linee guida per l'introduzione della metodologia CLIL nel primo ciclo di istruzione, nonché per gli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2 definisce gli orientamenti per le attività didattiche e formative di cui al comma 3.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità di valutazione e di certificazione delle competenze degli studenti valorizzandone la funzione formativa e di orientamento, nonché le modalità di svolgimento degli esami di stato in coerenza con le innovazioni di cui al presente decreto.
6. A seguito della verifica di efficacia di quanto disposto alle precedenti disposizioni, e tenuto conto degli esiti di apprendimento rilevati dal Sistema Nazionale di Valutazione e delle esigenze formative emerse dalle scuole, al termine del primo triennio di attuazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può ridefinire, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, obiettivi e insegnamenti.

Articolo 3

(Curriculum dello studente e Carta dello studente)

1. Al fine di garantire una maggiore personalizzazione del percorso di studi in relazione alle attitudini e agli interessi dello studente, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali, a scelta dello studente, salvo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse disponibili, fanno obbligatoriamente parte del percorso dello studente e possono essere scelti sia in relazione all'indirizzo di studio sia all'interno dei diversi ambiti disciplinari rappresentativi delle aree del sapere. Le scuole possono, altresì, attivare corsi facoltativi per l'ampliamento dell'offerta formativa, in coerenza con le esigenze del territorio e tenuto conto delle richieste degli studenti.



2. Il *Curriculum dello studente* definisce il profilo dello studente per l'orientamento a scelte consapevoli, per il proseguimento degli studi e per l'accesso al mondo del lavoro. Contiene il percorso degli studi, le competenze acquisite, le scelte opzionali, le esperienze formative dell'alternanza scuola-lavoro, dello sport, della musica e delle attività culturali e di volontariato, anche in ambito extrascolastico. Con decreto di natura non regolamentare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce criteri e modalità di costruzione e di valorizzazione del *Curriculum dello studente*.
3. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento del colloquio la commissione d'esame tiene conto del *Curriculum dello studente*.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle iniziative volte alla promozione del diritto allo studio e del *welfare* dello studente e tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale, attribuisce una carta nominativa a tutti gli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, denominata "*Carta dello Studente*".
5. La *Carta dello Studente* attesta lo *status* di studente e consente l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico. Alla Carta possono essere associate funzionalità di pagamento, attivabili su richiesta dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di realizzazione e distribuzione della Carta, nonché le modalità per l'erogazione di incentivi, promozioni e facilitazioni collegate alla carta medesima. Il servizio di stampa può essere acquisito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante contratti di sponsorizzazione.

Sezione II

Disposizioni urgenti in materia di scuola-lavoro e di innovazione

Articolo 4

(Scuola, lavoro e territorio)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a partire dalle classi terze, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali hanno una durata complessiva di almeno 400 ore che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche. L'alternanza scuola-lavoro è, altresì, svolta nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore. L'alternanza può comprendere l'impresa formativa simulata.
2. L'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici è svolta, sulla base di apposite convenzioni, anche con riguardo ad attività afferenti al patrimonio artistico, culturale ed ambientale.
3. Il regolamento di cui dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, è definito "*Statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza*" ed è adottato sentite le rappresentanze nazionali



studentesche. I diritti e i doveri sono definiti con riguardo alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocinio, didattica in laboratorio e impresa formativa simulata.

4. Per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di alternanza scuola- lavoro, la terza prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, consiste nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali ovvero nello sviluppo di progetti. Negli istituti tecnici e professionali, ai fini della predisposizione della prova, la commissione d'esame tiene conto dello specifico percorso seguito dagli allievi e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del *tutor* aziendale quale esperto designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88.
5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituito il Registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2015. Nel Registro, suddiviso in sezioni regionali, sono inserite le imprese disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Nel Registro sono indicati, per ciascuna impresa iscritta, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 5 e 6, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle predette finalità, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2015 e di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, gli studenti del quarto e del quinto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
9. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, la commissione d'esame tiene conto, nella conduzione del colloquio, delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, *stage*, tirocinio e apprendistato indicate nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
10. A decorrere dal 1° settembre 2015, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda attivati nell'anno scolastico 2014/2015.
11. Con il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono rivisti gli indirizzi o le articolazioni o le opzioni dell'istruzione



professionale affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011. Sono, altresì, rafforzate le attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

Articolo 5

(Laboratori territoriali per l'occupabilità)

1. A decorrere dal 1° settembre 2015, possono essere attivati presso le scuole, anche in rete fra loro, laboratori territoriali, attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti co-finanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, poli tecnico-professionali, istituti tecnici superiori e imprese private, sulla base dei seguenti obiettivi:
 - a) orientamento ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
 - b) fruibilità in favore di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
 - c) apertura al territorio e possibilità di utilizzo al di fuori dell'orario scolastico.
2. Quota parte pari ad euro 40 milioni delle risorse impegnate in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sul fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è disimpegnata per essere versata alle entrate dello Stato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, quindi, successivamente riassegnata alle attività di cui al comma precedente.

Articolo 6

(Percorsi di istruzione degli istituti professionali e Istituti Tecnici Superiori)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di confluenza di alcuni indirizzi dell'istruzione professionale nell'istruzione tecnica, in un apposito settore denominato "Servizi", in relazione alla specifica e più funzionale corrispondenza con l'identità degli istituti tecnici di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate, dall'anno 2016, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota è parte della premialità da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.



3. L'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori richiede il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

4. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori e lo sviluppo dell'occupazione giovanile, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) semplificazione e snellimento delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
 - b) previsione dell'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
 - c) partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e loro attività senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
 - d) previsione per il riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiore, della dotazione di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, **non inferiore a euro 100.000** tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
 - e) previsione per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale;

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a) alla lettera e) dopo la parola "statali" è aggiunto il seguente periodo: *"nonché le spese per frequenza dei percorsi indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori;"*;
 - b) alla lettera i-sexies), dopo la parola "riconosciuti" è aggiunto il seguente periodo: *"Istituti Tecnici Superiori,"* e dopo la parola "diversa" è aggiunto il seguente periodo: *" , ovvero dagli studenti iscritti ai percorsi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 la cui sede sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, " ;*
 - c) alla lettera i-octies), dopo le parole "successive modificazioni" è aggiunto il seguente periodo: *"a favore degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio*



dei Ministri 25 gennaio 2008,” e dopo la parola “scolastica” è aggiunto il seguente periodo: “e degli Istituti Tecnici Superiori”.

6. All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola “modificazioni,” è aggiunto il seguente periodo: *“nonché degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,”* e dopo la parola “scolastica” è aggiunto il seguente periodo: *“e dei suddetti Istituti Tecnici Superiori”.*
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti “Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale” e “Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo”, al fine di unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;
8. Gli istituti tecnici superiori dell'area “Efficienza energetica” possono essere autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. Il numero dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
10. Il diploma di tecnico superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 Settembre 2011, costituisce requisito professionale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai fini della certificazione energetica degli edifici e dell'ispezione degli impianti di



climatizzazione e requisito tecnico-professionale ai fini dell'esercizio delle attività relative agli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

11. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale possono partecipare coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Articolo 7 *(Piano Nazionale Scuola Digitale)*

1. Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga, sono realizzate le seguenti attività:
 - a) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;
 - b) formazione dei DSGA, assistenti amministrativi e assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione, anche per funzioni di supporto all'innovazione tecnologica;
 - c) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento alla connettività e al *wi-fi* nelle scuole;
 - d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, mediante il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 3, anche attraverso la collaborazione di Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
 - e) potenziamento degli strumenti organizzativi, tecnologici e didattici necessari a migliorare i processi di *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati e informazioni da parte delle istituzioni scolastiche ed educative e delle articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- ~~2. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'organico del personale ATA assegnato alle istituzioni scolastiche o loro reti, è individuato un assistente tecnico con funzioni di supporto alle innovazioni tecnologiche.~~
3. Quota parte pari ad euro 50 milioni delle risorse impegnate in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sul fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è disimpegnata per essere versata alle entrate dello Stato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, quindi, successivamente riassegnata alle attività di cui ai commi precedenti, incluse le spese relative alla gestione e al funzionamento.

Sezione III *Disposizioni urgenti in materia di inclusione*

Articolo 8 *(Inclusione degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è così sostituito: "5. All'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ed all'acquisizione della relativa documentazione, fa seguito un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono



congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, i docenti curricolari delle singole classi e il personale docente specializzato della scuola.”;

2. I bisogni educativi speciali ricomprendono le aree:
 - a) della disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e, per la comune origine nell'età evolutiva, i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo limite o il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle previsioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
 - c) dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
3. Per gli studenti con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle previsioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010 n. 170, per il tempo necessario al superamento della difficoltà.
4. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio dei singoli alunni con bisogni educativi speciali di cui al comma 2, nonché il buon andamento dell'amministrazione scolastica, l'Anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, raccoglie i dati relativi alle disabilità, ai disturbi specifici dell'apprendimento e ad altri bisogni educativi speciali, in forma aggregata, attraverso un sistema di rilevazione in tempo reale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali sensibili, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati conoscitivi in essa contenuti sono annualmente elaborati a livello statistico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diffusi sui canali di comunicazione istituzionale secondo quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Il comma 2-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è sostituito dal seguente:
“2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono in via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti la documentazione clinica e psicopedagogica relativa agli alunni disabili, priva di elementi identificativi degli stessi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, è definita la tipologia di documentazione clinica e psicopedagogica e sono stabiliti i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente la documentazione clinica e gli altri dati.
6. Al fine favorire la continuità didattica e di valorizzare la professionalità dei docenti e il loro ottimale utilizzo, in particolare per i docenti di sostegno, è istituito presso ogni Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI) o, ove non presente, presso il Centro Territoriale di Supporto (CTS), un albo delle competenze professionali per la didattica inclusiva, nella disponibilità delle singole istituzioni scolastiche e delle reti di scuole.
7. Al fine di favorire l'inclusione scolastica, i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti ad effettuare una quota di ore, nell'ambito



delle attività funzionali all'insegnamento, per la progettazione, la realizzazione e la verifica dei percorsi individualizzati e personalizzati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Inclusione scolastica degli alunni stranieri)

1. Al fine di favorire l'inclusione di alunni e studenti di cittadinanza o lingua non italiana e per consentire una più equa distribuzione tra le scuole e le classi, nelle aree caratterizzate da forte processo migratorio, l'Ufficio scolastico regionale, nell'assegnazione dell'organico, tiene conto del numero di alunni delle classi situate in tali territori, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
2. Al fine di facilitare l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, le istituzioni scolastiche possono dotarsi, anche in rete tra loro, di laboratori linguistici nell'ambito delle risorse di organico loro assegnate.
3. Per favorire l'integrazione e lo scambio tra culture, le istituzioni scolastiche possono attivare, anche in rete tra loro, corsi opzionali nelle lingue non comunitarie rivolti a tutti gli studenti, nell'ambito delle risorse di organico loro assegnate.

TITOLO II

LA SCUOLA E I DOCENTI

Sezione I

Disposizioni urgenti in materia di organico dell'autonomia e di assunzioni

Articolo 10

(Organico dell'autonomia)

1. L'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per ciascuna regione e ciascun grado di istruzione, con decreti aventi natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. L'organico dell'autonomia è determinato nel limite di una spesa lorda pari a quella prevista a legislazione vigente, incrementata di euro 680 milioni nell'anno 2015, 2,38 miliardi nel 2016, 2,40 miliardi nel 2017, 2,45 miliardi nel 2018, 2,50 miliardi nel 2019, 2,58 miliardi nel 2020, 2,63 miliardi nel 2021, 2,70 miliardi nel 2022, 2,75 miliardi nel 2023, 2,80 miliardi nel 2024 e 3 miliardi a decorrere dal 2025. L'organico è suddiviso in posti comuni e curricolari, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. L'incremento del numero dei posti è disposto per quelli comuni e curricolari di cui al comma 3 e per i posti per il potenziamento di cui al comma 5.



3. L'organico dell'autonomia, per i posti comuni e curricolari del personale docente, è determinato in misura corrispondente al fabbisogno stabilito dagli ordinamenti vigenti, tenuto conto della valorizzazione e del potenziamento dell'offerta formativa di cui agli articoli 1 e 2. I docenti assicurano gli insegnamenti previsti dai modelli e quadri orari adottati ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 2 del presente decreto.
4. L'organico dell'autonomia, per i posti di sostegno, è determinato in ciascuna regione nel limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. L'organico dell'autonomia, in relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato in misura pari a quella complessiva di cui al comma 2, detratti i contingenti di cui ai commi 3 e 4 inclusi i posti in deroga di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma Il decreto di cui al comma 1 ripartisce la dotazione organica dei posti per il potenziamento tra le regioni, in proporzione al numero delle classi e tenuto conto della presenza di aree a rischio e di aree interne, di quelle a forte processo immigratorio, nonché di zone di educazione prioritaria caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, e a sostegno dell'occupazione femminile. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua le zone di educazione prioritaria in accordo con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di prima attuazione, in caso di mancato accordo entro il 31 marzo 2015, le zone di educazione prioritaria sono individuate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il personale docente in esubero rispetto all'organico provinciale confluisce nell'organico di cui ai periodi precedenti.
6. L'organico dell'autonomia, determinato ai sensi del comma 1, è successivamente ripartito con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tra i diversi livelli territoriali, gradi di istruzione e classi di concorso e tra le reti di cui all'articolo 11. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la ripartizione avviene anche tenuto conto delle progettualità espresse dalle scuole. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni.
7. Al fine di valorizzare l'organico dell'autonomia in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative della scuola e delle competenze professionali dei docenti, i dirigenti scolastici utilizzano il personale docente anche su posti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, seppur non in possesso della relativa abilitazione, purché possieda titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso, fermo restando il trattamento stipendiale della qualifica di appartenenza.
8. Fatta salva la mobilità d'ufficio, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, il personale docente di ruolo permane nell'istituzione scolastica, sede di titolarità, per almeno un triennio.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia per la scuola secondaria di primo grado è determinato in relazione al fabbisogno complessivo dell'istituto comprensivo o dell'istituzione scolastica autonoma di primo grado. Conseguentemente, il personale docente è assegnato all'istituzione scolastica nella sua interezza.



10. Gli insegnamenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia che sono assegnati alle scuole del primo ciclo di istruzione in qualità di specialisti. Gli specialisti sono docenti della scuola primaria e della scuola secondaria abilitati per gli insegnamenti di cui all'articolo 2, comma 1, e mantengono il trattamento e la qualifica contrattuale di appartenenza.
11. Quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui ai commi 3 e 4 è destinata ai docenti con le funzioni di mentore ed a quelli con le funzioni di *staff*. Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti mentori. Il numero di docenti con funzioni di mentore e di *staff* è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 20 sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.
12. La funzione di mentore è riservata a docenti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente mentore è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del curriculum professionale, sentito il Collegio dei docenti. Svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza; può svolgere, altresì, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente di *staff*. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti mentori è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.
13. Il docente di *staff* è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del curriculum professionale, nel limite dei posti di cui al comma 11. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali della istituzione scolastica, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente mentore.
14. Il personale di cui ai commi 12 e 13, in caso di mobilità, rinuncia o revoca, perde tale funzione e con essa la relativa indennità.

Articolo 11 (Reti di scuole)

1. Per l'ottimale utilizzo del personale docente dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, l'Ufficio scolastico regionale individua le Reti di scuole a livello territoriale e, su proposta delle istituzioni scolastiche facenti parte della Rete, designa l'Istituzione scolastica per le funzioni di coordinamento del predetto personale e per il regolare svolgimento dell'attività didattica.
2. Il dirigente dell'Istituzione scolastica di cui al comma precedente è preposto al coordinamento del personale docente per il servizio prestato sul posto per il potenziamento e ne assicura l'efficiente ed efficace impiego tenuto conto delle esigenze note ad inizio dell'anno scolastico o successivamente segnalate dalle istituzioni scolastiche incluse nella rete stessa.
3. L'individuazione delle Reti di scuole è soggetta a conferma o a revisione triennale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Articolo 12 (Piano assunzionale straordinario)



1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni grado e ordine di istruzione, per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
2. Sono destinatari del piano straordinario di assunzioni:
 - a) tutti i vincitori e gli idonei inseriti a pieno titolo, alla data prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 8, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni grado e ordine di istruzione;
 - b) i soggetti che risultano iscritti, alla data prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 8, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite, per ciascuna classe di concorso, dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
3. Nell'anno scolastico 2015/2016, i posti dell'organico dell'autonomia che rimangono vacanti e disponibili, all'esito del piano straordinario di assunzioni, sono coperti mediante ricorso alle graduatorie di istituto. In caso di utilizzo integrale delle graduatorie di istituto, le istituzioni scolastiche statali ricorrono, secondo il bisogno, alle graduatorie delle altre scuole viciniori all'interno della provincia.
4. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8.
5. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
 - a) al fine di assicurare agli alunni e studenti con disabilità il supporto, continuo nel tempo, di personale specializzato, i vincitori e gli idonei nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, inseriti negli elenchi di sostegno, sono assunti nel limite dei posti dell'organico di sostegno e nell'ambito rispettivamente della regione e della provincia nelle graduatorie in cui sono iscritti. A tal fine, ai vincitori e agli idonei è riservato il 50 per cento dei posti. Il rimanente 50 per cento è riservato agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. I posti rimasti eventualmente disponibili, in ciascuna provincia, per una delle categorie, sono utilizzati per le assunzioni dei soggetti appartenenti all'altra categoria. Entrambe le categorie esprimono la preferenza tra i gradi di istruzione; i vincitori e gli idonei esprimono anche la preferenza tra le province della Regione nella cui graduatoria sono iscritti;
 - b) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, esclusi quelli di sostegno, individuati a livello provinciale. Esprimono l'ordine di preferenza tra le province della medesima regione;
 - c) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, esclusi quelli di sostegno, individuati a livello provinciale, incrementati di quelli di cui alla lettera b) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase. Non partecipano alla presente fase i vincitori e gli idonei iscritti anche nelle graduatorie ad esaurimento;
 - d) i vincitori e gli idonei, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili dell'organico



dell'autonomia, individuati a livello provinciale. Possono esprimere l'ordine di preferenza per tutte le province ricomprese nel sistema di istruzione statale, escluse quelle già indicate nelle precedenti fasi. I vincitori e gli idonei hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. In caso di mancata indicazione della preferenza per tutte le province e di indisponibilità di posti per quelle indicate, si procede in base alla tabella di prossimità, allegata al presente decreto, a partire dalla prima preferenza espressa.

6. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 5, lettere b), c) e d), sono assunti prioritariamente, nell'ambito di ciascuna provincia, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.
7. I soggetti di cui al comma 2, accettano espressamente la proposta di assunzione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8, indicando l'ordine di preferenza per i distretti scolastici della provincia codificati per le operazioni di mobilità territoriale del personale docente. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del presente piano assunzionale straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui ai commi precedenti.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato apposito avviso in Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale, già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) e indipendentemente dalla classe di concorso, tipo di posto e grado di istruzione per le quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto al periodo precedente.
10. A decorrere dal 1° settembre 2015, sono soppresse le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché quelle ad esaurimento del personale educativo. Le graduatorie ad esaurimento del personale docente sono soppresse, altresì, anche rispetto a coloro che non sciolgono la riserva entro e non oltre il 30 giugno 2015 per mancato conseguimento del titolo abilitante.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.



Sezione II

Disposizione urgente in materia di concorso e periodo di formazione e prova

Articolo 13

(Procedura concorsuale)

1. Il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado è assunto a tempo indeterminato esclusivamente mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.
2. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato Testo Unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo e il secondo comma dell'articolo 399 sono abrogati.
 - b) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: *"I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle graduatorie di merito e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti banditi.*
 - c) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole *"di un'effettiva"* è aggiunta la seguente parola: *"vacanza"*;
 - d) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole *"in ragione dell'esiguo numero di candidati"* sono sostituite dalle seguenti: *"in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili"*;
 - e) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola *"disponibili"* è sostituita dalle seguenti parole: *"messi a concorso"*;
 - f) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: *"Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti: a) i contenuti della prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché il numero di candidati ammessi alle prove di cui alla lettera b) in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso; b) le prove concorsuali e i relativi programmi; c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente; d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio; e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici; f) la specifica valorizzazione del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.";* g) *l'eventuale riserva di posti da riconoscere ai soggetti che siano stati destinatari di contratti annuali a tempo determinato per una durata superiore a 36 mesi, anche non continuativi, a decorrere dall'ultima procedura concorsuale bandita, su posti e cattedre vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado di istruzione,."*; h) *la valutazione dei titoli di servizio effettuato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali con contratti a tempo determinato su posti non vacanti e disponibili.*
 - g) al comma 19 dell'articolo 400, le parole *"eventualmente disponibili"* sono sostituite dalle seguenti: *"messi a concorso"*;
 - h) al comma 21, dell'articolo 400, le parole *"in ruolo"* sono soppresse.
 - i) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente: *"A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 1° gennaio 2016, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione"*;
 - j) I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 4 dell'articolo 401, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404, sono abrogati.



3. Per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal presente decreto, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si renderanno tali nel triennio 2016-2019. Limitatamente al predetto bando, l'XXX% dei posti è riservato ai seguenti soggetti:
 - a) iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza delle domande di partecipazione, nelle sopprimende graduatorie ad esaurimento, in relazione alla tipologia di posto e alla classe di concorso per cui concorrono. La riserva di posti si applica esclusivamente ai candidati non destinatari del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto;
 - b) iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza delle domande di partecipazione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, che abbiano prestato servizio con contratto annuale a tempo determinato nelle scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione, su posti comuni o curricolari e di sostegno, vacanti e disponibili, per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e fino all'anno scolastico 2014/2015.
5. Ai fini della graduatoria finale di merito, le riserve di cui al comma 4 esplicano ciascuna eguale efficacia ed il candidato, in sede di domanda di partecipazione, potrà farne valere solamente una. È garantita la partecipazione degli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento entro il 31 luglio 2015.
6. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione, il personale docente componente delle commissioni giudicatrici è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico funzionale.
7. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. In sede di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, i vincitori delle procedure concorsuali di cui all'articolo 400 del Testo Unico, come modificato dal presente decreto, sono inseriti con precedenza rispetto al restante personale ed hanno priorità nel conferimento dei contratti a tempo determinato

Articolo 14

(Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)

1. La definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova, determinato, in deroga all'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il periodo di prova non può essere ripetuto ed è sospeso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.



2. Durante il periodo di cui al precedente comma, il recesso ha effetto immediato, senza obbligo di preavviso e si basa sulla procedura di valutazione.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore presente decreto, sono definiti i contenuti e le modalità delle attività di formazione e sono determinati i soggetti deputati all'erogazione.
4. Il periodo di formazione e di prova è effettuato anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

Articolo 15

(Assunzioni a tempo determinato)

1. La durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, non può essere superiore a 36 mesi, anche non continuativi.

Sezione III

Disposizioni urgenti in materia di formazione

Articolo 16

(Formazione in servizio del personale docente)

1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il Piano Nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.
2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:
 - a) i Piani Nazionali di Formazione triennale;
 - b) i Piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
 - c) le esigenze e i bisogni formativi individuali, anche in relazione alle indicazioni del Nucleo interno di valutazione di cui all'articolo 19.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani Nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:
 - a) individuazione delle aree di intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema Nazionale di Valutazione;
 - b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, anche nella modalità tra pari;
 - c) la definizione dei criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;
 - d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative al personale scolastico.



4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionali:
 - a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa, interdisciplinare;
 - b) le competenze linguistiche anche in Lingua 2 e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;
 - c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
5. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di euro 40 milioni. Sono comprese le attività di formazione previste dall'articolo 17.

Articolo 17

(Formazione in servizio del personale scolastico per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali)

1. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
2. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri Territoriali di Supporto (CTS), Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI), esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui all'articolo 16, comma 1.
3. Il personale ATA è tenuto a partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.
4. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative sono tenuti a partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuati i criteri e le modalità di formazione dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.

Articolo 18

(Servizi territoriali per l'innovazione didattica e la formazione)

1. Al fine di valorizzare le migliori esperienze promosse dalle scuole e dalle reti, di incrementare e sostenere iniziative di formazione del personale con metodologie laboratoriali, di fornire consulenza alle scuole per sostenere processi di miglioramento e innovazione didattica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce un piano triennale per la progressiva costituzione di una rete nazionale per i Servizi Territoriali Aggiornamento Ricerca e Tecnologie



(START), costituita da laboratori di ricerca e formazione da collocare presso scuole ad alto tasso di innovatività.

2. La rete nazionale START agisce in ambito territoriale, di norma provinciale o di area vasta, per il tramite di laboratori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I laboratori START assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) organizzazione di attività di formazione in servizio;
 - b) promozione di iniziative di ricerca e innovazione didattica;
 - c) diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali;
 - d) promozione di modelli efficaci di inclusione e integrazione;
 - e) consulenza ai programmi di miglioramento organizzativo e didattico;
 - f) promozione di partenariati locali, nazionali e internazionali.
3. Nelle scuole ove è attivo un laboratorio START sono individuati, nell'ambito dell'organico disponibile, i docenti per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) promozione delle nuove tecnologie didattiche;
 - b) inclusione e integrazione;
 - c) innovazione didattica e curricolare.
4. Ogni laboratorio è coordinato, per il profilo progettuale, da un comitato tecnico-scientifico, costituito da non più di cinque membri, rappresentativo delle istanze del territorio, che definisce annualmente un progetto di intervento, sulla base dei criteri e degli orientamenti espressi dalle scuole della rete.
5. La rete dei laboratori territoriali START può essere utilizzata anche per il sostegno ai processi di formazione e accompagnamento del Piano Nazionale dell'Innovazione per la Scuola di cui all'articolo 7.

Sezione IV

Disposizioni urgenti in materia di valutazione e progressione economica

Articolo 19

(Valutazione del docente)

1. La valutazione del personale docente si fonda sul sistema di crediti didattici, formativi e professionali, in coerenza con le priorità nazionali e con gli obiettivi del Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è organizzata in cicli di durata triennale ed è effettuata dal Nucleo interno di valutazione (NIV).
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definito il quadro comune di riferimento nazionale per la definizione degli obiettivi, la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi e la valorizzazione dei crediti didattici, formativi e professionali. Il quadro comune di riferimento definisce, altresì, gli strumenti di valutazione e i livelli minimi e massimi per l'attribuzione dei crediti in relazione al raggiungimento degli obiettivi.
3. I crediti didattici sono attribuiti in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi che favoriscono il successo formativo degli studenti, in relazione alla qualità dell'insegnamento. Il riconoscimento della professionalità dei docenti avviene attraverso la rilevazione delle attività di



insegnamento e di analisi della documentazione prodotta dal docente, sentiti anche gli studenti e le famiglie.

4. I crediti formativi sono attribuiti in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi della formazione in servizio e per le attività di ricerca e di produzione scientifica.
5. I crediti professionali sono attribuiti in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi che riguardano il miglioramento della scuola, attraverso la partecipazione attiva alla sua organizzazione e alle sue progettualità.
6. Il Nucleo interno di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti mentori designati dal Collegio dei docenti, da un docente di *staff*, confermato nei ruoli a tempo indeterminato, designato dal dirigente scolastico e da un dirigente tecnico o da un dirigente di altra istituzione scolastica statale designato dall'Ufficio scolastico regionale.
7. Il Nucleo interno di valutazione effettua la valutazione triennale dei docenti in servizio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) autovalutazione annuale del docente;
 - b) qualità della didattica;
 - c) percorso professionale, anche in relazione all'organizzazione e alla progettualità della scuola.
8. I docenti che non soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 2 per due periodi valutativi consecutivi sono soggetti a specifiche procedure di verifica e non hanno diritto all'incremento stipendiale di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b).
9. Il Nucleo interno di valutazione effettua, altresì, la valutazione del periodo di formazione e di prova del personale docente di cui all'articolo 14, sentito il docente con funzione di *tutor*. Il Nucleo esprime una valutazione positiva o negativa con riguardo alle capacità didattico-disciplinari, al corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e alle attività di formazione svolte.
10. L'atto finale delle procedure di cui ai precedenti commi è adottato dal Presidente del Nucleo interno di valutazione.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gestisce, all'interno di un'apposita Piattaforma Operativa Nazionale, il Portfolio del docente composto da:
 - a) un profilo pubblico in cui confluiscono le informazioni anagrafiche di ciascun docente, non sensibili, nonché il curriculum professionale corredato da eventuali ulteriori titoli di specializzazione;
 - b) un profilo riservato, in cui confluiscono l'autovalutazione annuale del docente, i crediti didattici, formativi e professionali e l'atto finale di valutazione adottato dal Presidente del Nucleo interno di valutazione.

Articolo 20
(Progressione economica del docente)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo



nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente. Se il perfezionamento della sessione negoziale non avviene entro il 31 luglio 2015 e nelle more del perfezionamento medesimo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le citate materie, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:
- a. la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ridefinita nel rispetto del limite di una spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 100 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente per detta progressione, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera b);
 - b. all'acquisizione dei crediti didattici, formativi e professionali riconosciuti ai docenti con la valutazione di cui all'articolo precedente, corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite di una spesa annua complessiva non inferiore al 70 per cento di quella che a legislazione previgente si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale.
 - c. alla posizione del docente mentore e del docente di *staff* di cui all'articolo 10 del presente decreto, è attribuita, per ciascuna, una indennità non inferiore al 10 per cento dello stipendio base. Tali posizioni sono attribuite nel limite dei posti di docente mentore e docente di *staff*.
 - d. il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio. La quota parte dell'importo di cui al primo periodo eventualmente non attribuita ad alcun docente è mantenuta in bilancio per essere assegnata, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa;
 - e. l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'80 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce.

TITOLO III

LA SCUOLA E L'AMMINISTRAZIONE

Sezione I

Disposizioni urgenti "Sblocco scuola" *SOMPLI 67*

Articolo 21

(Trasferimento attività amministrative delle scuole)



1. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, tutte le competenze in materia di cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, trattamento di quiescenza e di previdenza, progressioni e ricostruzioni di carriera, liquidazione del trattamento di fine rapporto del personale della scuola sono assegnate, a decorrere dal 1° settembre 2015, agli Uffici scolastici regionali, i quali provvedono alla loro funzionale ed efficace organizzazione sul territorio.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 1, gli Uffici scolastici regionali, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, provvedono alla formulazione, aggiornamento e pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale docente, educativo ed ATA, nonché alla gestione dell'eventuale contenzioso derivante dalle suddette procedure.
3. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, quali rappresentanti legali delle istituzioni medesime, possono delegare, ai sensi all'articolo 417-bis c.p.c., la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro a dipendenti degli Uffici scolastici regionali, previo assenso del dirigente competente oppure del direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, senza che ciò comporti la cessazione degli incarichi di funzioni dirigenziali di uffici di livello generale e non generale per l'intera durata dell'incarico.
5. Alle risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 23.

Articolo 22

(Revisione del regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Scuole)

1. Nel contesto del compimento del processo di realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni ed in coerenza con le finalità e le innovazioni ordinamentali sinora intervenute, nonché con le ulteriori previste nel presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle necessarie modifiche del "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*" di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.
2. Le modifiche, nell'osservanza dei principi generali della contabilità pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di armonizzazione dei sistemi contabili, sono dirette in particolare a:
 - a) prevedere l'inizio dell'esercizio finanziario al 1° gennaio dell'anno solare, in armonia con la gestione del bilancio dello Stato;



- b) definire ed introdurre la semplificazione della gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche ed educative con la riduzione degli adempimenti a loro carico;
 - c) definire ed introdurre modalità informatizzate e di dematerializzazione documentale degli schemi di bilancio delle scuole, dei convitti e degli educandi e delle operazioni effettuate dal Ministero dell'economia e della finanze a mezzo degli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - d) definire ed introdurre modalità informatizzate e di dematerializzazione documentale relativamente alla trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di dati concernenti le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario;
 - e) semplificare gli adempimenti nello svolgimento delle attività negoziali, nell'osservanza dei principi generali di cui decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici);
 - f) semplificare le modalità di costituzione di aziende annesso alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
 - g) perseguire ed incrementare obiettivi di economicità della gestione anche attraverso la costituzione di reti territoriali di scuole per l'acquisto di beni e servizi, nonché prevedere procedure semplificate per la gestione di proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi a terzi e della partecipazione dei docenti e degli alunni a dette attività, per l'acquisizione di liberalità od altre acquisizioni a titolo gratuito, per il miglioramento della trasparenza in termini di conoscibilità dei bilanci delle istituzioni scolastiche e dell'impiego delle risorse finanziarie alle stesse affidate.
3. Per garantire il corretto avvio amministrativo dell'anno scolastico 2015/2016 le modifiche delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche sono emanate entro il 31 agosto 2015.
4. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, creando un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero nonché valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche stesse, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23

(Facoltà assunzionali del MIUR)

1. Per le finalità stabilite dal presente decreto e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, ivi comprese quelle trasferite a partire dall'anno scolastico 2015/2016 dall'articolo 21, nonché quelle relative alla valutazione di cui all'articolo 19 del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 40 dirigenti tecnici, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.
2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3bis, 3 ter e 3-quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni



dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo di corrispondente quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stanziata per il piano straordinario di assunzioni, iscritte nel relativo fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Per gli anni 2015 e 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, altresì, autorizzato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad utilizzare le facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella misura pari al 50%, per lo scorrimento delle proprie graduatorie concorsuali ancora vigenti e la conversione a tempo pieno dei contratti part-time. Per il restante 50% le predette facoltà assunzionali sono utilizzate, per gli anni 2015 e 2016, per le procedure di mobilità previste dallo stesso articolo 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 24

(Conferimento di incarichi di dirigenti tecnici a tempo determinato)

1. Al fine di garantire le azioni di supporto alle scuole impegnate nei processi innovativi di cui al presente decreto, con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di formazione e supervisione professionale del personale scolastico assunto a tempo indeterminato, e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la piena realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, viene disposto il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti tecnici nel limite del 50% dei posti vacanti alla data del 1° settembre 2015, nella dotazione organica di cui alla Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Gli incarichi di dirigente tecnico di cui al comma precedente, di durata triennale, sono conferiti a docenti e dirigenti scolastici in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle procedure concorsuali ordinarie. La selezione è effettuata da una Commissione nazionale rappresentativa di elevate professionalità scientifiche, culturali e amministrative, nominata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La selezione avviene previo esame del curriculum professionale che viene reso pubblico, e da un colloquio attitudinale. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dei dirigenti tecnici. Il decreto definisce:
 - a) i requisiti di accesso, riservate al personale della scuola in possesso di acclerate competenze culturali, scientifiche, didattiche ed organizzative;
 - b) le aree di intervento prioritarie finalizzate a:
 - lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione, al fine di incrementare la quota di scuole oggetto di verifiche esterne da parte dei nuclei coordinate dai dirigenti tecnici;
 - gli interventi di supervisione professionale per il personale neo-assunto e partecipazione ai Nuclei Interni di Valutazione delle istituzioni scolastiche;



- partecipazione alle procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici di cui all'art. 25, comma 1 del decreto legislativo del 30 marzo, n. 165;
 - ricerca e consulenza alle scuole con riferimento alle innovazioni curriculari introdotte dal presente decreto;
 - supporto e monitoraggio delle innovazioni organizzative e didattiche promosse dal presente decreto;
- c) le modalità per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato, garantendo la trasparenza e affidabilità delle procedure.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il regolamento di cui all'art. 2, comma 4-*duodevicies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di definire una compiuta regolamentazione della funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, per contribuire a realizzare le finalità di sviluppo e qualificazione del sistema educativo nazionale.

Sezione II
Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica

Articolo 25

(Misure urgenti per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

1. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione, anche attraverso l'esercizio dei poteri derogatori di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del citato decreto-legge a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni.
2. Al fine di attuare nel 2015 ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, le economie derivanti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, come richiamati dall'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per essere destinate a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici utilizzando le procedure di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché alla costituzione di laboratori didattici.
3. Le Regioni sono tenute, entro il 31 marzo 2015, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle Regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del



decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Gli interventi devono essere comunicati dalla Regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2015 e le relative procedure di affidamento dei lavori devono concludersi entro il 31 dicembre 2015, pena la revoca del finanziamento.

4. Tutti i rimborsi dei progetti retrospettivi della Programmazione PON FESR 2007-2013, limitatamente a quelli inizialmente finanziati con fondi statali o con quota parte degli stessi, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegati sulla base della programmazione regionale nello stesso territorio ai quali erano destinati e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.
5. Le violazioni del patto di stabilità per l'anno 2014 dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica già conclusi non sono sanzionate nel limite di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i criteri e le modalità di individuazione degli enti locali beneficiari.
6. Le somme iscritte sul capitolo 7105 "Fondo unico per l'edilizia scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con delibere CIPE 20 dicembre 2004, n. 102, di approvazione del primo programma stralcio, e 17 novembre 2006, n. 143, di approvazione del secondo programma stralcio, a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche in relazione alle sopravvenute necessità legate ad adeguamenti normativi e di razionalizzazione delle sedi scolastiche, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori da produrre entro il 30 maggio 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione degli interventi fino al 31 dicembre 2016, comunque nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, definisce le modalità per la riassegnazione delle economie. Il CIPE, al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con delibera CIPE n. 32/2010 e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 con delibera CIPE n. 6/2012, definisce entro il 30 aprile 2015 modalità semplificate per l'approvazione dei progetti definitivi presentati dagli Enti beneficiari dei finanziamenti e termini perentori ai fini del rilascio dei pareri da parte dei Provveditorati interregionali per le Opere pubbliche.
8. Tutte le risorse residue all'esito delle procedure sono accertate dal Ministero erogatore e trasferite sul Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



9. Il termine di utilizzo previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
10. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sostituire le parole "inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico" con le seguenti "di edilizia scolastica e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni."
11. Gli enti locali possono riscattare gli immobili costruiti ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a condizioni agevolate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'INAIL, sono individuati i criteri e le modalità per il riscatto.
12. All'art. 9 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 2-septies aggiungere il seguente: "2-octies. I pareri, i visti, ed i nulla-osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle Amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
13. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa anche la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

Articolo 26

(Norme di semplificazione in materia di procedure di edilizia scolastica e di valorizzazione del patrimonio scolastico dismesso)

1. L'approvazione in Consiglio comunale di un progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso scolastico costituisce variante allo strumento urbanistico. Tale variante può essere adottata anche in deroga allo strumento urbanistico vigente.
2. La delibera di approvazione della variante di cui al comma 1 è affissa all'Albo pretorio e pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'ente locale per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 e nei 15 giorni successivi, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni eventualmente presentate. La variante, definitivamente approvata, è trasmessa alla Regione o all'ente da questa delegato all'approvazione del Piano urbanistico comunale che esprime l'eventuale dissenso entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, la variante si intende acquisita e definitivamente approvata.
4. Nel caso in cui la variante riguarda un edificio scolastico di interesse storico, artistico, monumentale, vincolato a norma di legge, nelle more dell'adozione definitiva e dell'esame delle osservazioni di cui al comma 2 sono sentite le competenti soprintendenze che, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, provvedono a dare il proprio parere sugli aspetti di competenza. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.



5. Le Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adeguano la propria normativa ai principi indicati nel presente articolo.
6. Le Regioni, entro 120 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individuano i criteri e le modalità per consentire agli enti locali proprietari di edifici ad uso scolastico dismessi la valorizzazione degli stessi, mediante la modifica della destinazione urbanistica anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
7. Nel caso in cui le Regioni non provvedono entro il termine di cui al comma 6, l'ente locale proprietario dell'edificio ad uso scolastico dismesso inserisce lo stesso nel Piano delle alienazioni previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone direttamente anche la destinazione urbanistica che costituisce variante allo strumento urbanistico e che opera anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
8. Gli enti locali, adottato il Piano delle alienazioni secondo le modalità di cui comma 7, inviano lo stesso alle Regioni che, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, rendono parere di conformità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso si intende reso positivamente.
9. In caso di parere negativo o di parere reso con osservazioni, l'ente locale è tenuto ad adeguare il Piano delle alienazioni alle stesse.
10. Gli introiti derivanti dalla vendita degli immobili dismessi sono destinati esclusivamente alla realizzazione o alla manutenzione di edifici ad uso scolastico.

Articolo 27

(Poteri di controllo sui fondi strutturali)

1. All'articolo 1, comma 616-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente comma:
"616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all'articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi dei propri revisori dei conti, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali."

Sezione III

Disposizioni urgenti in materia di misure fiscali

Articolo 28

(Cinque per mille)

1. All'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è aggiunta la seguente "e-bis) istituzioni scolastiche statali"
 - b) al comma 4-undecies è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente "Il presente comma non si applica alle istituzioni di cui al comma 4-novies lettera e-bis"



c) al comma 4-duodecies è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente "Tutte le istituzioni di cui al comma 4-novies lettera e-bis) sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto."

d) dopo il comma 4-terdecies è aggiunto il seguente:

4-terdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis, indicano l'istituzione scolastica statale alla quale devolvere la somma. Le relative risorse sono iscritte nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per essere destinate alle singole istituzioni beneficiarie.

Articolo 29
(School bonus)

1. Alle erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti spetta un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del XX per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del XX per mille dei ricavi annui.
3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. I limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione e dell'Università l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale del Ministero. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il Ministero provvede all'attuazione del precedente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in XX di euro per l'anno XX, in XX di euro per l'anno XX, in di euro per l'anno XX, in XX di euro per l'anno XX e in di euro per l'anno XX, si provvede XX .

Articolo 30

(Misure per la sostenibilità delle Scuole paritarie)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a XXX (4.000) euro ad alunno."

TITOLO IV

Altre disposizioni urgenti

Articolo 31

(Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall'anno 2016, al fine di assicurare la messa a regime del sistema nazionale di valutazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in apposita unità previsionale di base, un fondo denominato "Fondo per le attività del Sistema Nazionale di Valutazione" di 11,4 milioni di euro.
2. Il Fondo è destinato prioritariamente alle seguenti attività: a) Effettuazione delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti; b) Partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA e IEA; c) Attività relative all'autovalutazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie; d) Attività relative alla valutazione esterna delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Articolo 32

(Istituto per l'autonomia e la valutazione scolastica - IPAV)

1. Al fine di rafforzare l'autonomia del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è costituito l'Istituto per l'autonomia e la valutazione scolastica (IPAV), di seguito denominato Istituto. L'Istituto svolge attività di valutazione del sistema nazionale educativo di istruzione e di formazione, nonché di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
2. L'Istituto è un ente di ricerca di diritto pubblico; è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria, come definita dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'Istituto di cui al comma 1, con effetto dalla data di adozione del Regolamento di cui al comma 6. L'INPAV subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere.



4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 1° gennaio 2016, corredato da una situazione contabile, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Sono organi dell'Istituto il Presidente e il Consiglio di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 e nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. L'Istituto è dotato altresì di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.
6. Con regolamento da emanarsi entro 1° gennaio 2016 su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 444, sono altresì definiti:
 - a) i compiti e la struttura organizzativa;
 - b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;
 - c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo indeterminato, tenuto conto delle dotazioni organiche degli enti soppressi;
 - d) le modalità di trasferimento delle risorse, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c).
7. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
8. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributi ordinari e eventuali contributi straordinari dello Stato;
 - c) eventuali proventi della gestione delle attività;
 - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità dell'istituto.
9. Entro 60 giorni dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione dell'Istituto deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'



economica e delle finanze che, nel termine di 30 giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.

Articolo 33
(Retribuzione dei dirigenti scolastici)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma "La buona scuola", garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e valorizzando le specificità che caratterizzano i compiti ed il profilo professionale dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici medesimi, è incrementato di un importo pari a 35 milioni di Euro al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Articolo 34
(Disposizioni a favore delle scuole slovene o bilingue)

1. Nella ripartizione dell'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10, comma 5, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingue.

Articolo 35
(Assunzione del personale docente ed educativo Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle specifiche esigenze riferite agli organici regionali.

Articolo 36
(Indennizzo relativo a precedenti contratti a tempo determinato)

1. A coloro i quali abbiano stipulato in precedenza con l'amministrazione scolastica statale contratti annuali a tempo determinato su posti vacanti e disponibili di durata complessivamente superiore a 36 mesi, viene riconosciuto, a condizione che ne facciano istanza tramite Posta Elettronica Certificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un trattamento indennitario forfettizzato e onnicomprensivo che assorbe ogni eventuale pregiudizio subito dal lavoratore.
2. L'indennizzo viene quantificato nella misura di 2,5 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata complessiva di servizio effettivamente prestato tra 3 anni e 5 anni; di 6 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata complessiva di servizio effettivamente prestato tra 5 anni e 10 anni; di 10 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata di servizio effettivamente prestato superiore a 10 anni. La mensilità è determinata ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. Tali importi sono da intendersi al lordo delle imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



3. Per il personale docente che verrà assunto alla data del 1 settembre 2015 con contratto a tempo indeterminato secondo il piano di assunzione straordinario di cui al presente decreto, gli importi lordi di cui sopra sono ridotti alla metà. In ogni caso, i periodi di lavoro maturati in base ai contratti a tempo determinato stipulati in precedenza con un'amministrazione scolastica statale non rilevano ai fini dell'anzianità lavorativa e contributiva.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche per tutti i giudizi promossi da soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato. Il giudice, nei casi di cui sopra, qualora l'amministrazione convenuta offra il pagamento entro XXX dichiara, a verbale, estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

TITOLO VI Norme finali e transitorie

Articolo 37 *(Termini e decorrenze)*

1. In sede di prima attuazione, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, la determinazione della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 10, comma 1, è disposta, per i soli posti comuni, curricolari e di sostegno, entro il 15 marzo 2015 ed è suddivisa per regione e grado di istruzione. Con successivo decreto, da adottare in tempo utile per l'avvio del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 12, è determinato l'incremento dei posti comuni, curricolari e per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10, comma 2, ed è ripartita tra i livelli territoriali, i gradi di istruzione e le classi di concorso.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016, i posti dell'organico dell'autonomia, comuni, curricolari e di sostegno, sono attivati nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) per i posti comuni e curricolari di ogni grado ed ordine di istruzione, in misura pari al fabbisogno determinato dagli ordinamenti vigenti, sulla base dei quadri orari adottati ai sensi dell'articolo 64 del DL 112/2008;
 - b) per i posti di sostegno, nel limite dell'organico di cui all'articolo 15 del DL 104/2013.
3. Per l'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa, sono attivati nella misura di seguito indicata:
 - a) per i posti della scuola dell'infanzia e primaria, in misura pari rispettivamente al X% e al Y% del corrispondente organico dei posti comuni, inclusi i posti da destinare ai docenti specialisti di cui all'articolo 10, comma 10, da ricavare quale quota parte di quelli di cui alle lettere e, f e g;
 - b) per i posti dell'ambito disciplinare di italiano, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
 - c) per i posti dell'ambito disciplinare di matematica, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
 - d) per i posti dell'ambito disciplinare delle lingue, con particolare riferimento alla lingua inglese, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
 - e) per i posti afferenti alle discipline artistiche, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
 - f) per i posti afferenti alle discipline musicali, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;



- g) per i posti di educazione fisica, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
- h) per i posti dell'ambito disciplinare di diritto ed economia, in misura pari al X% del corrispondente organico curricolare;
- i) prevedendo un ulteriore incremento di 7.000 posti, da coprire esclusivamente mediante personale in possesso del titolo di specializzazione al sostegno agli studenti con disabilità e da destinare al sostegno.
4. Per l'anno scolastico 2015/2016 il numero delle classi utili ai fini della ripartizione della dotazione organica dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10, comma 5, corrisponde a quello delle classi attivate nell'anno scolastico 2014/2015. I posti derivanti dall'incremento di cui al secondo periodo del comma 1, ivi compresi quelli previsti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché i nuovi posti risultanti dall'aggregazione di spezzoni orari, non sono utili ai fini delle procedure della mobilità territoriale e professionale, disposte per l'anno scolastico 2015/2016, del personale docente ed educativo già assunto a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli.
 5. Le classi di concorso relative agli insegnamenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, sono indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 6. Il personale docente assunto nei ruoli a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016 permane nella sede di titolarità fino all'anno scolastico 2017/2018 incluso.
 7. In sede di prima applicazione, le Reti di scuole di cui all'articolo 10 coincidono con i distretti scolastici codificati per le operazioni di mobilità territoriale del personale docente, ferma restando la modalità di individuazione dell'istituzione scolastica preposta al coordinamento del personale docente per il servizio prestato sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Gli Uffici scolastici regionali, nell'anno scolastico 2016/2017, possono procedere alla conferma o alla revisione delle reti come individuate in sede di prima attuazione.
 8. Al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, non si dà luogo, per l'anno scolastico 2015/2016, alle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente assunto nei ruoli a tempo indeterminato. Il personale docente in soprannumero trasferito d'ufficio nell'anno scolastico 2015/2016, è utilizzato per lo stesso anno scolastico, nella precedente sede di titolarità.
 9. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente decreto, si applicano al personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 nonché al personale docente ed educativo che, a decorrere dal medesimo anno scolastico, fruisce della mobilità professionale. L'anno scolastico di applicazione, nel caso in cui la decorrenza giuridica non coincida con la decorrenza economica, è quello della effettiva presa di servizio.

Art. 38
(Deroghe)

1. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016 in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.



297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.

2. I regolamenti, i decreti e gli atti attuativi del presente decreto-legge sono adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
3. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura di assunzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto-legge.

Articolo 39 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a. l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 - b. i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. A decorrere dal 1° settembre 2015, gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal presente decreto, è abrogato a decorrere dalla conclusione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto.
4. Le norme del presente provvedimento sono inderogabili e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto del presente decreto, sono inefficaci.
5. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto.

Articolo 40 (Copertura finanziaria)